



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BALENA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 16/11/2017

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 13/02/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 10/06/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio temporale lineare, della somma complessiva di € 2.875,54 per commissioni bancarie e d'intermediazione non maturate e di € 718,00 a titolo di "quote versate in eccedenza", oltre interessi legali;
- il pagamento delle spese e competenze legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento alle commissioni d'intermediazione, che le stesse sono dettagliatamente e compiutamente descritte nel regolamento contrattuale e che già in fase precontrattuale il ricorrente ha appreso la natura delle singole voci di costo; precisa inoltre che è già stata rimborsata la somma complessiva di € 558,43 (di cui € 356,30 in sede di estinzione anticipata ed € 202,13 con bonifico del 24/01/2017; a tale riguardo allega una scheda contabile);
- in ordine alle commissioni bancarie, che le stesse sono state percepite dalla banca mandante a copertura di oneri aventi natura chiaramente preliminare e non sono pertanto retrocedibili;
- il difetto di legittimazione passiva con riferimento al rimborso degli oneri assicurativi;



- la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura stragiudiziale della controversia e la serialità della questione.
Pertanto, chiede il rigetto delle istanze di parte avversa.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che commissioni bancarie e di intermediazione previste nel contratto hanno natura *recurring* in quanto remunerative di una serie di attività attinenti anche alla gestione ed amministrazione del prestito e commisurate, pertanto, alla durata del finanziamento. Conseguentemente, i relativi oneri commissionali devono essere rimborsati al ricorrente, per la parte non maturata al momento della estinzione del finanziamento, secondo il criterio *pro rata temporis* (negli stessi termini cfr. Collegio Bari n. 9853/2017).

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

Rate pagate	50	Rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				4.764,54	2.779,32	558,43	2.220,89
<i>Commissioni bancarie</i>				215,40	125,65		125,65
Totale							2.346,54

Con riguardo invece alla domanda di restituzione delle "quote versate in eccedenza", il Collegio rileva come non vi sia in atti evidenza documentale attestante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'ente datoriale, dei ratei conteggiati come insoluti. Pertanto, la domanda non può essere accolta.

Anche la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.346,54, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS